

REGOLAMENTO

ORGANI

COLLEGIALI

UNIONE MUNICIPIA
(Comuni di Motta Baluffi, Scandolara Ravara, San
Martino del Lago)

Approvato con deliberazione Consiglio Unione n.11 del 22.04.2009

TITOLO I

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Funzioni e poteri

1. Il Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta le collettività dei Comuni dell'Unione in relazione alle funzioni trasferite, determina, sulla base della proposta del Presidente, gli indirizzi generali di governo dell'Unione e ne controlla l'attuazione. Adempie inoltre alle funzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. L'esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non può essere delegato.

Art. 2
Entrata in carica dei consiglieri

1. I Consiglieri dell'Unione entrano in carica al momento della deliberazione di nomina dei Consigli Comunali dei Comuni dell'Unione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Art. 3
**Decadenza, surrogazioni e dimissioni
dalla carica di Consigliere dell'Unione**

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a n.3 sedute consecutive, senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione sono presentate per iscritto e indirizzate al Consiglio per il tramite del Segretario dell'Unione, che ne dispone l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Unione. Il Consiglio comunale a cui è appartenuto il Consigliere dell'Unione dimissionario, procede entro 10 giorni alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.
3. I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal consiglio comunale,

nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliera o consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 4

Sede riunioni consiliari – esposizione della bandiera

1. Il Consiglio dell'Unione si riunisce a rotazione nella sede dei Comuni aderenti all'Unione. Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, su determinazione del Presidente, che ne deve informare i Consiglieri con l'avviso di convocazione;
2. La bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell'Unione Europea sono esposte continuamente all'esterno della sede dell'Unione;
3. Per quanto non disposto dal comma precedente, trova applicazione la legge 05.02.1998 n.22 ed il DPR 07.02.2000 n.121.

Art. 5

Sedute

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo.
3. In tutti gli altri casi si riunisce in seduta straordinaria.
4. Per imprevedibili e comprovate necessità la seduta può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

Art. 6

Convocazione e deposito atti

1. Il Consiglio dell'Unione è convocato dal Presidente che dichiara aperta e chiusa la seduta .
2. La convocazione dei Consiglieri è effettuata con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione scritta dell'incaricato alla medesima.
3. L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma o **fax** a seconda dei casi, ai Consiglieri residenti al di fuori dei Comuni aderenti all'Unione, quando questi non abbiano eletto domicilio nei Comuni aderenti all'Unione e non ne abbiano fatto formale comunicazione al Segretario dell'Unione. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può essere inviata per mezzo di strumenti informatici, telematici ed elettronici, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dai precedenti commi del presente articolo.
4. Per le sedute ordinarie l'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio, in luoghi aperti al pubblico e consegnato al

domicilio dei Consiglieri almeno 5 giorni (*) prima di quello stabilito per l'adunanza.

5. Per le sedute straordinarie il relativo avviso con allegato ordine del giorno e nel rispetto delle forme di pubblicità, di cui al comma 4 che precede, deve essere consegnato almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. (*).

6. Per le sedute di urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza.

7. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va consegnato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza.

8. Il Consiglio dell'Unione deve essere riunito, fermo restando la competenza del Presidente in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri previsto dallo Statuto dell'Unione.

In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni 20 dalla presentazione della domanda. In caso di inosservanza provvede alla convocazione il Vicepresidente. In caso di inerzia anche del Vicepresidente provvede, previa diffida, il Prefetto.

9. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio dell'Unione se non sono state depositate, almeno 24 ore prima della seduta, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari al suo esame, presso la Segreteria dell'Unione. Le proposte di deliberazioni unitamente ai documenti necessari sono trasmesse in copia alle Segreterie dei Comuni aderenti.

I Consiglieri dell'Unione hanno diritto all'immediato rilascio di copia della documentazione agli atti del Consiglio dell'Unione.

10. Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio dell'Unione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

11. Quando rilevanti motivi di interesse per le comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio dell'Unione, nelle Sale consiliari dei Comuni aderenti o anche in altri luoghi adatti allo scopo. A tali adunanze, di carattere straordinario, possono partecipare associazioni sociali, politiche, sindacali e tutta la cittadinanza. Il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio dell'Unione, consente gli interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo ed illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e parti sociali rappresentate. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio dell'unione possono essere assunti solo ordini del giorno o mozioni.

() Per il computo dei termini dei 5 o 3 giorni si fa rinvio all'art. 155 C.P.C., quindi con l'esclusione del giorno iniziale.*

Art. 7

Sedute di prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri previsti all'articolo 13 dello Statuto senza computare a tale fine il

Presidente (presenza di almeno n.7 consiglieri + il Presidente)

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri previsti dallo Statuto , senza computare a tal fine il Presidente. (presenza di almeno n.5 consiglieri + il Presidente)

3. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non potè aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una seduta regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altro giorno e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta.

4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui precedente art.6.

5. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti nel momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

6. I Consiglieri sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri od anche di parenti ed affini sino al quarto grado. L' obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti di cui all' art. 78, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

7. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze :

a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

8. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio dell'Unione. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.6.

Art.8

Presidenza e adempimenti preliminari

1. Il Presidente presiede il Consiglio dell'Unione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

2. Il Presidente, in apertura di seduta, comunica all'Assemblea tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione .

3. Il Presidente comunica poi l'avvenuto deposito agli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Dopodichè i verbali sono posti in votazione dell'Assemblea per scrutinio palese.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche, oppure per fatti personali.

5. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, in apertura di seduta debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 9
Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 10
Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno

1. I Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al Presidente dell'Assemblea dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del Presidente, Assessore o Consigliere preposto alla materia trattata.
2. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
3. Gli appartenenti all'Assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti il Bilancio di previsione, il Conto consuntivo e gli indirizzi generali di governo.
 - b) i cinque minuti per gli altri casi.
5. Quando il Consigliere superi il tempo assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
6. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
8. La inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Su determinazione del Presidente, in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.

Art. 11
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
2. Le questioni di cui al comma 1 che precede sono discusse immediatamente prima

che abbia inizio o che continui la discussione . Questa prosegue solo se il Consiglio le respinga a maggioranza.

Dopo il proponente, sulle questioni pregiudiziali e sospensive, possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire solo un Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

5. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di tre minuti ciascuno.

6. Ove il consiglio venga, dal Presidente, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 12

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta od anche il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto personale e il Presidente decide se il fatto stesso sussiste. Ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 13

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 14

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri previsti dallo Statuto (n.7). Se ciò non avviene entro 60 minuti dalla sospensione, deve sciogliere la seduta.

Art 15
Votazione e numero legale
per la validità delle deliberazioni

1. I consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
5. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori da lui designati in apertura di seduta, di cui uno in rappresentanza della minoranza se presente, ne riconosce e proclama l'esito.
6. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.
7. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
8. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Art. 16
Verbalizzazione seduta

1. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto il Segretario dell'Unione cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni anche mediante l'ausilio del personale necessario. Il Segretario dell'Unione deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti e affini fino al quarto grado. In tal caso il Consiglio sceglie uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.
2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere per sunto i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, gli eventuali astenuti con l'indicazione del nome e cognome dei Consiglieri contrari o astenuti sulla proposta. Ogni consigliere ha diritto all'integrale trascrizione ed allegazione al verbale del proprio intervento, purchè ne presenti copia scritta.
3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art 17
Ordine durante le sedute

1. Al Presidente dell'Assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio dell'Unione.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri.

3. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente. Se nonostante il richiamo il Consigliere continua nel suo comportamento e turbativa, il Presidente propone al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato, per tutto il tempo di durata della seduta.

La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.

4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

5. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.

7. Nei casi previsti al comma 3 e comma 6 del presente articolo, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sospesa.

CAPO III

PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 18

Diritto all'informazione dei Consiglieri

I Consiglieri dell'Unione hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dalle sue Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato.

I consiglieri dell'Unione possono ottenere copia integrale di tutte le delibere della Giunta dell'Unione.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Di eventuali documenti consegnati, ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 6 comma 9, il Consigliere darà riscontro all'ufficio interessato.

Art. 19

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni e spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti il Presidente o la Giunta dell'Unione abbiano adottato o intendano adottare in relazione allo specifico fatto.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più Consiglieri dell'Unione. Possono essere presentate anche in corso di seduta consiliare e della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa.

3. Nel caso in cui il Consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione dal Consiglio dell'Unione, la stessa verrà inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile dopo la data della presentazione.
4. Il Consigliere dell'Unione può altresì richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso il Presidente o gli Assessori, tenuti alla risposta, debbono formularla entro 30 giorni dalla data di presentazione.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Presidente o da un Assessore e non possono avere durata superiore a 5 minuti. Possono dar luogo a replica da parte del solo interrogante e la replica non può avere durata superiore a 3 minuti.
6. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
7. Qualora l'interrogante non si trovi presente alla lettura della sua domanda questa si intende decaduta, salvo che il presentatore sia assente giustificato. La domanda stessa si intenderà decaduta se il presentatore non sarà presente alla seconda lettura che avverrà in una successiva seduta.
8. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano iscritte più interrogazioni lo svolgimento delle stesse non può occupare complessivamente, di norma, più di un'ora per seduta e le interrogazioni eventualmente non trattate vengono rinviate alla successiva seduta del Consiglio.

Art. 20 **Interpellanze**

1. Le interpellanze sono domande rivolte al Presidente o alla Giunta dell'Unione in ordine alle ragioni, motivi ed intendimenti della loro condotta riguardo a determinate problematiche.
2. Il presentatore o il primo firmatario ha diritto di illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore a 5 minuti. Possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza altri Consiglieri. Il tale caso non più di uno per gruppo consiliare e per una durata non superiore a 3 minuti per ognuno.
3. Alle interpellanze si applicano i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 19 del presente Regolamento
4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione che verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio successivo alla sua presentazione.
5. Le interpellanze e le interrogazioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento, relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati, vengono svolte congiuntamente.

Art. 21 **Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri

- e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Presidente e sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
 3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 5 minuti.
 4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a tre minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 3 minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto avrà una durata non superiore a due minuti.
 5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a 3 minuti.
 6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, le mozioni sono ammesse a votazione nel loro complesso, sempre che non sia stata avanzata, anche da parte di un solo Consigliere, richiesta di votazione per parti distinte e separate.
 7. In quest' ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
 8. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno alternativi o volti a chiarirne o rafforzarne il contenuto o a portare all'esterno i pronunciamenti del Consiglio dell'Unione.
 9. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione ed anch'essi si intendono approvati solo se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

Art.22

Sfiducia, dimissioni e cessazione della Carica di Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta dal almeno due quinti (2/5) dei consiglieri assegnati (n.6), viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse non necessitano di presa d'atto e sono efficaci dopo 20 giorni dalla loro presentazione.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.

CAPO IV

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 23 Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista del Comune di provenienza aderente all'Unione, a prescindere dal numero.
2. I gruppi Consiliari possono fondersi per costituire gruppi consiliari più allargati.
3. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nei precedenti commi, debbono far pervenire, alla Segreteria dell'Unione, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. Ogni gruppo consiliare procede alla nomina del Capogruppo. Di tale nomina, dell'eventuale mutamento della composizione del gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del Capogruppo, ogni gruppo consiliare è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Presidente e al Segretario dell'Unione.
4. Della costituzione e modifica dei Gruppi nonché della nomina o sostituzione dei Capigruppo viene data comunicazione dal Presidente al Consiglio nella seduta successiva al verificarsi delle singole fattispecie.
5. I gruppi Consiliari possono riunirsi nei locali disponibili presso le sedi dei Comuni dell'Unione.

Art. 24 Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta da tutti i Capigruppo consiliari. Ad essa partecipa in rappresentanza della Giunta il Presidente o un suo delegato. E' convocata dal Presidente nei casi previsti dalla Legge, Statuto e Regolamenti e ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su richiesta della Giunta dell'Unione o di uno o più capigruppo. Funge da verbalizzante il Segretario dell'Unione o suo delegato.

CAPO V COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 25 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio dell'Unione si articola in Commissioni permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con competenze per determinate materie.
2. Il Presidente e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti di cui non facciano parte, senza diritto di voto.
3. Le Commissioni consiliari permanenti hanno esclusivamente poteri referenti

consultivi.

4. E' facoltà del Consiglio dell'Unione costituire, al proprio interno, Commissioni speciali o temporanee o di indagine sull'attività amministrativa per l'istruttoria e l'approfondimento di problemi specifici, regolandone di volta in volta i compiti, nominandole a maggioranza assoluta dei propri membri e nel rispetto della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

5. Nel caso siano costituite Commissioni di indagine la Presidenza delle stesse sarà attribuita ad un Consigliere di minoranza.

Art. 26

Composizione, insediamento e funzionamento delle Commissioni

1. Se non espressamente e diversamente stabilito le Commissioni sono composte da n. 5 Consiglieri. Ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna Commissione che pertanto, se del caso, sarà composta anche da più di 5 membri. Alle Commissioni possono essere invitati, senza diritto di voto, cittadini il cui contributo sia ritenuto utile.

2. Le Commissioni consiliari sono costituite dal Consiglio dell'Unione che prende atto della designazione dei Gruppi.

3. La Commissione nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente. La elezione avviene con votazione a scrutinio palese. E' eletto il Commissario che ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Nel caso di cui al comma 5 del precedente art.25, è eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti.

4. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

5. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente.

6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà più uno dei componenti la Commissione.

7. Le decisioni della Commissione sono valide allorchè vengano adottate con la maggioranza dei voti dei Commissari presenti espressi in modo palese.

8. Il Segretario della Commissione è il Segretario dell'Unione o un dipendente delegato dallo stesso. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO II

LA GIUNTA DELL'UNIONE

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 27

Attività della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente e la sua attività deliberativa è collegiale.

2. La giunta è convocata e presieduta dal Presidente, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
4. La Giunta riferisce almeno annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 28

Funzionamento ed organizzazione della Giunta

1. Il Presidente può assegnare a ciascuno Assessore il compito di sovrintendere a un particolare settore a specifici progetti. La disposizione presidenziale è effettuata per iscritto e comunicata al Consiglio. Allo stesso modo la variazione delle attribuzioni è comunicata al Consiglio dell'Unione.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell' art.15, comma 4 bis della Legge n. 55/90 e successive modificazioni, il Vicepresidente nominato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sostituisce il Presidente.

Art. 29

Adunanze, convocazioni e deliberazioni

1. La Giunta dell'Unione si riunisce tutte le volte che ciascuno dei componenti lo ritenga opportuno e necessario.
2. Tiene le sue adunanze in una delle sedi dei Comuni aderenti, di norma all'interno dei Palazzi comunali, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. E' convocata dal Presidente, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta e che la presiede.
4. La Giunta dell'Unione delibera a maggioranza assoluta di voti degli Assessori presenti.
5. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la maggioranza dei componenti la Giunta in carica.
6. Le sedute della Giunta dell'Unione non sono pubbliche. Su determinazione del Presidente in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.
7. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni nè prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse e, in questo caso, debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse del comune o delle Aziende, Istituzioni e Società, dipendenti o costituite dall'Unione medesima.
8. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
9. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.

10. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto **dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000**.

11. In caso di urgenza le deliberazioni della Giunta dell'Unione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

12. Il Segretario dell'Unione cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni, che debbono contenere il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e gli eventuali astenuti, con l'indicazione del nome e cognome degli Assessori contrari o astenuti. Il Segretario dell'Unione deve ritirarsi durante la discussione e la votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti ed affini fino al quarto grado. In tal caso il Sindaco sceglie un Assessore a svolgere le funzioni di Segretario, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.

13. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.

14. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Unione.

15. Il Segretario provvede a trasmettere ai Capigruppo l'elenco delle deliberazioni approvate dalla Giunta, contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE

Art. 30

Albo pretorio e spazi informativi

1. Nella sede dell'Unione è individuato apposito spazio destinato ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e quant'altro sia soggetto a tale forma di pubblicità dalla Legge. La pubblicazione degli atti è effettuata a cura dei Responsabili del procedimento a ciò proposti.

Al fine di garantire un'informazione adeguata sulle attività dell'Unione, sono previsti ulteriori spazi per la pubblicità degli atti presso le sedi dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 31

1. Il presente Regolamento adottato dal Consiglio dell'Unione in attuazione degli artt.7 e 32 del D.Lgs.267/2000, disciplina il funzionamento degli organi collegiali dell'Unione, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.

2. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri previsti nello Statuto dell'Unione computando in tale maggioranza il Presidente (n.9 presenti compreso il Presidente).

3. Il Regolamento viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e,
15

ripubblicato per ulteriori 15 giorni.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.

5. copia del Regolamento Organi Collegiali dell'Unione sarà consegnato a tutti i consiglieri dell'Unione neo eletti nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi dell'Unione.